

## 1 - PARTE GENERALE:

**Stato membro:** ITALIA  
**Regione:** Provincia Autonoma di Bolzano  
**Programma:** Reg. (CE) n.1305/2013, PSR 2014-2020 CCI 2014IT06RDP002, Decisione C(2015) 3528 del 26.05.2015

## 2 – BASE GIURIDICA DELLE MODIFICHE:

Le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono presentate ai sensi dell'articolo 11, comma b, lettera ii, nonché del comma c del Regolamento 1305/2013.

Si tratta di modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità (comma b) e di correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure (comma c).

## 3 – MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE:

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della P. A. di Bolzano è stato approvato dalla Commissione Europea il 26 maggio 2015 e dalla Giunta Provinciale il 16 giugno 2015.

Il testo del Programma approvato, a causa della sua complessità, contiene alcune parti che devono essere riviste dal punto di vista dei contenuti e/o dal punto di vista tipografico ed editoriale. Per alcune misure si devono apportare lievi modifiche ritenute necessarie per poter tener conto immediatamente di alcune criticità emerse nel settore agricolo e forestale provinciali in fase di raccolta delle domande che potrebbero limitare l'adesione degli agricoltori alla programmazione.

Le modifiche che vengono proposte al Comitato di Sorveglianza sono le seguenti:

1. Misure 10, 11 e 13	Riduzione della superficie minima aziendale necessaria per l'accesso ai premi a superficie da 2,0 ettari ad 1,0 ettaro
2. Misure 10, 11 e 4.1	Modifica dei coefficienti di conversione del bestiame necessari esclusivamente per il calcolo del carico di bestiame quale requisito di ammissibilità alle misure
3. Misura 13	Differenziazione del premio in funzione delle modalità di gestione aziendale
4. Misura 10.1.3	Premi per l'alpeggio - introduzione del premio aggiuntivo per l'alpeggio di animali in lattazione
5. Misura 6.1	Giovani agricoltori – riduzione del limite di produzione standard da 10.000 € a 3.500 €
6. Modifiche varie di natura tipografica e/o redazionale	Misura 1 Sottomisura 4.1 Sottomisura 6.1 Sottomisura 10.1.3 Sottomisura 10.1.4

## 4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE:

### 1. Misure 10, 11 e 13 - riduzione della superficie minima aziendale necessaria per l'accesso ai premi a superficie da 2,0 ettari ad 1,0 ettaro:

#### Oggetto della modifica:

Il Programma approvato prevede come soglia di ingresso per le misure a superficie (misure 10, 11 e 13) una superficie aziendale minima di 2,0 ettari. La soglia ha creato difficoltà a diverse aziende agricole provinciali impedendo loro di aderire alle misure del Programma. Una riduzione della soglia di ingresso da 2,0 a 1,0 ettaro viene richiesta a gran voce dal settore agricolo provinciale.

Questo può inoltre rappresentare un problema in grado di limitare gli effetti ambientali delle misure a superficie.

Motivazione della modifica:

La modifica proposta, dal punto di vista dell'Amministrazione provinciale, avrebbe un effetto molto positivo permettendo una maggiore adesione degli agricoltori locali alle misure agroambientali e in genere a quelle a superficie, con un rafforzamento dell'impatto positivo sugli effetti sull'ambiente e sul clima del PSR.

Per questo si richiede di ripristinare la soglia già prevista nel precedente PSR 2007-2013, per permettere già dalla campagna 2016 l'adesione di un maggior numero di aziende tra le quali anche le aziende provinciali più piccole che sono in grado, di dare un contributo ambientale. I vantaggi derivanti da una maggiore adesione agli impegni ambientali del Programma compensano i maggiori oneri ed i costi amministrativi connessi alla gestione di un numero più elevato di domande con importi di premio limitati.

Conclusione:

Con la modifica proposta si introduce un criterio di ammissibilità per le misure a superficie maggiormente coerente con le dimensioni medie delle aziende agricole provinciali, permettendo anche alle aziende di più ridotte dimensioni di contribuire agli obiettivi ambientali e climatici del Programma.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 1 sono elencati qui di seguito:

- Pagina 433: Sottomisura 10.1.1, condizioni di ammissibilità, criteri di ammissibilità;
- Pagina 557: Sottomisura 11.1, definizioni generali;
- Pagina 571: Sottomisura 11.2, definizioni generali;
- Pagina 610: Sottomisura 13.1, condizioni di ammissibilità, criteri di ammissibilità.

**2. Misure 10, 11 e 4.1 - modifica dei coefficienti di conversione del bestiame necessari esclusivamente per il calcolo del carico di bestiame quale requisito di ammissibilità alle misure:**

Oggetto della modifica:

Il PSR approvato con Decisione UE prevede i seguenti coefficienti di conversione del bestiame da utilizzare esclusivamente per il calcolo del carico di bestiame:

CALCOLO UBA	
TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
• Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età	1,000 UBA
• Equini con più di 6 mesi di età (compresi gli "Haflinger")	1,000 UBA
• Asini e muli oltre i 6 mesi d'età	1,000 UBA
• Pony oltre i 6 mesi d'età	1,000 UBA
• Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età	0,600 UBA
• Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età	0,400 UBA
• Ovini, caprini oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Suini riproduttori	0,500 UBA
• Suini da ingrasso	0,300 UBA
• Galline ovaiole	0,004 UBA
• Tacchini	0,030 UBA
• Lama e alpaca oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervo, Capriolo ecc.)	0,150 UBA

La modifica che viene proposta prevede di modificare i coefficienti come da tabella di seguito riportata:

CALCOLO UBA	
TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
• Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età	1,000 UBA
• Equini con più di 6 mesi di età	1,000 UBA
• Asini e muli oltre i 6 mesi d'età	0,500 UBA
• Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger")	0,500 UBA
• Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età	0,600 UBA
• Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età	0,300 UBA
• Ovini, caprini oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Suini riproduttori	0,300 UBA
• Suini da ingrasso	0,150 UBA
• Galline ovaiole	0,004 UBA
• Tacchini	0,030 UBA
• Lama e alpaca oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervo, Capriolo, Struzzo ecc.)	0,150 UBA

### Motivazione della modifica:

L'adeguamento dei coefficienti delle razze oggetto della proposta di modifica non è necessario in fase di liquidazione degli aiuti per capo di bestiame: per le liquidazioni si adottano infatti i coefficienti ufficiali dell'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione Europea n.808/2014.

La modifica proposta vuole esclusivamente permettere un calcolo del carico di bestiame (che costituisce un impegno e non un requisito di ammissibilità) più corretto e più rispondente alla realtà degli allevamenti zootecnici provinciali, considerato che in generale le razze allevate in Alto Adige/Südtirol sono di norma di taglia e peso inferiori rispetto alle razze allevate in pianura e in Europa del Nord.

#### *Asini e muli oltre i 6 mesi d'età:*

La modifica propone di ridurre il coefficiente da 1,000 a 0,500 UBA. Gli asini ed i muli allevati a livello provinciale hanno per lo più dimensioni minori, con taglia al garrese di m 1,30-1,40 e peso vivo di kg 300-400. Calcolando che il peso di una vacca di razza Frisona si aggira mediamente sui 550-900 kg, questa diminuzione del coefficiente si ritiene giustificata per poter considerare adeguatamente le dimensioni ridotte di questi animali.

#### *Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger"):*

La modifica propone di inserire la razza Haflinger (in italiano: razza Avelignese) nella categoria dei ponies. L'Avelignese è una razza di taglia ridotta, con altezza media di 146,5 cm al garrese. La definizione ufficiale di pony è quella di un cavallo di statura inferiore a 147 cm. Il peso medio di un pony oscilla tra i 200 ed i 300 kg. Sempre riferendo tali valori al peso medio di una Frisona, la riduzione del coefficiente permette di calcolare in modo più corretto il reale impatto degli esemplari di questa razza equina e dei pony dal punto di vista delle deiezioni nell'ambiente.

#### *Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età:*

La proposta è di ridurre il coefficiente da 0,400 a 0,300 UBA. Mentre la Frisona italiana ha un peso della femmina adulta di 550 - 900 kg, le principali razze allevate in Provincia sono di peso decisamente inferiore (sono razze adattate all'ambiente alpino): le vacche adulte della Razza Grigia hanno un peso medio di 550 - 600 kg, mentre quelle della Razza Bruna hanno un peso medio di 550 - 700 Kg. Dalla tabella di seguito riportata si evidenzia inoltre come, rispetto ad una vacca da latte, i vitelli escretano Azoto in misura inferiore in rapporto 12 ad 83, con un coefficiente di conversione derivante dall'emissione di Azoto di 0,14. Considerato che le razze locali sono di taglia inferiore e valutando anche le considerazioni relative alle emissioni di Azoto, si ritiene adeguatamente giustificato il coefficiente di 0,3.

#### *Suini riproduttori e suini da ingrasso:*

La proposta in questo caso è quella di modificare i coefficienti rispettivamente da 0,500 e 0,300 a 0,300 e 0,150 UBA. Anche per questi animali la riduzione dei coefficienti proposta è giustificata dai dati della seguente tabella che considera le emissioni di Azoto per le diverse specie. L'adeguamento dei coefficienti per i suini è necessario per considerare in maniera corretta la

situazione reale degli allevamenti provinciali di montagna. Va anche detto che il numero medio dei suini allevati in Provincia di Bolzano é pari a 2-5 per azienda.

Tabella di confronto delle quantità di Azoto escrete per categoria di animali:

Categoria		Azoto prodotto per animale e anno*				UBA		
animale		DLG <sup>1</sup>	Baviera <sup>2</sup>	Austria <sup>3</sup>	Italia <sup>4</sup>	Germania	Austria	Alto Adige
Vacche da latte	fino a 8000 kg latte (ECM)	97,6	82,2	84,7	83,0	1,0	1,0	1,0
Vitelli	fino a 6 mesi	11,3	13,3	11,0	12,0			
	equivalente vacca	0,12	0,16	0,13	0,14	0,30	0,40	0,30
Scrofe	con 20 suinetti fino a 30 kg p.v.	22,3	22,3	14,7	26,4			
	equivalente vacca	0,23	0,27	0,17	0,32	0,30	0,30	0,30
Scrofe	con 20 suinetti fino a 30 kg p.v. - Proteina grezza ridotta	20,9	20,9	13,2	d.n.d			
	equivalente vacca	0,21	0,25	0,16	0,00	0,30	0,30	0,30
Suini d'ingrasso	800 g incremento giornaliero	8,3	8,8	6,5	9,8			
	equivalente vacca	0,08	0,11	0,08	0,12	0,13	0,15	0,15
Suini d'ingrasso	800 g incremento giornaliero - Proteina grezza ridotta	6,8	7,3	6,0	d.n.d			
	equivalente vacca	0,07	0,09	0,07		0,13	0,15	0,15

\* Valori al campo per anno (al netto delle perdite)

DLG Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (German Agricultural Society)

1 Bilanzierung der Nährstoffausscheidungen landwirtschaftlicher Nutztiere - Arbeiten der DLG - Band 199 - DLG-Verlag Frankfurt a.M.

2 Leitfaden für die Düngung von Acker- und Grünland - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising-Weihenstephan

3 Richtlinien für die sachgerechte Düngung - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien

4 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 11/05/1999 n° 1 52 - Decreto interministeriale del 07/04/2006

d.n.d. dati non disponibili

### Conclusioni:

Con la modifica proposta si introduce un metodo di calcolo di conversione delle diverse tipologie di bestiame, necessario per la verifica degli impegni aziendali, più corretto e aderente alla realtà della zootecnica di montagna delle zone alpine.

### Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 2 sono elencati qui di seguito:

- Pagina 288: Sottomisura 4.1, condizioni di ammissibilità;
- Pagina 431: Sottomisura 10.1.1, descrizione del tipo di intervento;
- Pagina 560: Sottomisura 11.1, descrizione del tipo di intervento.

### 3. Misura 13 – Differenziazione del premio in funzione delle modalità di gestione aziendale:

#### Oggetto della modifica:

La terza proposta di modifica prevede nel capitolo “Importi e aliquote di sostegno” della sottomisura 13.1 il dimezzamento del premio complessivo per azienda in caso di aziende zootecniche che allevano bestiame con un carico inferiore a 0,5 UBA/ha.

#### Motivazione della modifica:

Le aziende sotto questa soglia di intensità di allevamento hanno infatti minori costi aziendali e quindi un minore svantaggio produttivo ed economico rispetto alle aziende di tipo zootecnico con allevamento che hanno una intensità di allevamento superiore a tale soglia.

#### Conclusione:

La modifica vuole introdurre una maggiore perequazione nella determinazione del premio dell'indennità compensativa per azienda.

#### Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 3 sono elencati qui di seguito:

- Pagina 611: Sottomisura 13.1, Importi e aliquote di sostegno.

### 4. Misura 10.1.3 – Premi per l'alpeggio - Introduzione del premio aggiuntivo per l'alpeggio di animali in lattazione:

#### Oggetto della modifica:

Viene proposto un premio aggiuntivo da corrispondere in caso di alpeggio di vacche in lattazione, nel caso in cui la mandria alpeggiata all'inizio della stagione comprenda almeno 15 vacche o 15 UBA in lattazione. Il premio aggiuntivo proposto è pari a 53,00 € per ettaro di superficie alpeggiata. Le malghe, con trasformazione di latte di esclusivamente ovini e/o caprini, all'inizio del periodo d'alpeggio devono disporre di almeno 50 pecore e/o capre in lattazione.

Viene inoltre proposta una seconda modifica, relativa alle condizioni di ammissibilità, in particolare degli impegni che vanno rispettati. Si propone di eliminare il carattere consecutivo dei 60 giorni di alpeggio minimo (“L'alpeggio deve avere una durata di almeno 60 giorni ~~consecutivi~~”).

#### Motivazione della modifica:

La misura propone di introdurre nel PSR, nella sottomisura 10.1.3, un premio aggiuntivo per l'alpeggio di animali in lattazione utilizzati per la trasformazione del latte in malga.

Il premio aggiuntivo proposto è giustificato, rispetto al premio base, dalla necessità di compensare i maggiori costi correlati ad una sorveglianza svolta da malgari professionalmente più qualificati e con superiori competenze di tecnica casearia, nonché dalle modalità e dalla durata della sorveglianza della mandria all'alpeggio che in caso di capi in lattazione deve essere più assidua ed essere svolta costantemente e in modo continuativo per tutto il periodo dell'alpeggio. Tale maggiore e prolungata sorveglianza da parte di personale qualificato determina una forte influenza sui costi dell'alpeggio: per questo emerge la necessità di garantire una maggiore remunerazione dei costi di alpeggio nel caso che gli animali alpeggiati siano in lattazione attraverso l'introduzione di uno specifico premio aggiuntivo. Si evidenzia come la sorveglianza del bestiame non rappresenti un impegno volontario previsto dall'ordinarietà.

La possibilità di alpeggiare il bestiame in lattazione presenta altresì vantaggi in termini ambientali in quanto questa pratica permette una migliore gestione delle deiezioni di natura zootecnica durante la stagione estiva di bestiame che altrimenti dovrebbe risiedere nelle stalle di fondovalle con maggiori problematiche correlate alla gestione delle deiezioni animali.

La seconda modifica proposta è motivata dal fatto che in condizioni atmosferiche avverse le mandrie all'alpeggio possono essere ricoverate in fondovalle per motivi di sicurezza e di benessere degli animali, per poi riprendere la monticazione una volta ristabilite condizioni metereologiche normali e di sicurezza.

**Conclusioni:**

La modifica vuole introdurre una compensazione più equa dei costi di sorveglianza del bestiame in alpeggio quando vengono gestiti animali in lattazione da personale maggiormente qualificato. La seconda modifica vuole tener conto della variabilità atmosferica delle condizioni metereologiche di alta montagna che può condizionare la pratica dell'alpeggio alpino.

**Modifiche al testo del PSR:**

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 4 sono elencati qui di seguito:

- Pagina 467: Sottomisura 10.1.3, descrizione del tipo di intervento: suddivisione dell'intervento in premio base ed in premio aggiuntivo;
- Pagina 467: Sottomisura 10.1.3, descrizione del tipo di intervento: introduzione della giustificazione ambientale del premio aggiuntivo;
- Pagina 468: Sottomisura 10.1.3, descrizione del tipo di intervento: suddivisione per premio base e premio aggiuntivo (nella tabella specifica) delle relazioni intervento – priorità;
- Pagina 469: Sottomisura 10.1.3, condizioni di ammissibilità: inserimento di un criterio di ammissibilità e di un impegno aggiuntivo specifici per il premio aggiuntivo;
- Pagina 470: Sottomisura 10.1.3, importi e aliquote di sostegno: suddivisione dell'ammontare del premio in premio base ed in premio aggiuntivo;
- Pagina 469: Sottomisura 10.1.3, impegni: cancellazione della parola "consecutivi" nell'impegno relativo alla durata minima di 60 giorni dell'alpeggio;
- Pagina 479 e pagina 480: Sottomisura 10.1.3, descrizione della metodica ....: cancellazione della parola "consecutivi" nell'impegno relativo alla durata minima di 60 giorni dell'alpeggio.

**5. Misura 6.1 – Giovani agricoltori – riduzione del limite di produzione standard da 10.000 € a 3.500 €:**

**Oggetto della modifica:**

a) La modifica proposta è finalizzata alla riduzione da 10.000 € a 3.500 € della soglia minima di produzione standard richiesta per l'ammissione agli aiuti della misura 6.1.

b) Accanto alla modifica a), si chiede di apportare un secondo emendamento alla misura eliminando nel capitolo condizioni di ammissibilità, alla pagina 321, il paragrafo 2-2.

**Motivazione della modifica:**

a) La realtà della montagna provinciale vede prevalere aziende di piccole o piccolissime dimensioni, il cui reddito è spesso inferiore alla soglia di ingresso prevista per la misura dei giovani agricoltori.

Una statistica interna elaborata dall'Amministrazione provinciale ha evidenziato che delle 21.404 aziende agricole iscritte nel registro provinciale, 4.023 non superano i 3.500 € di reddito calcolato in base alle tabelle RICA 2007. Si tratta del 19% circa del totale delle aziende. La tabella seguente riporta i dati statistici:

Numero di aziende presenti nella anca dati di riferimento APIA (Anagrafe Provinciale Imprese Agricole): 21.404		
Reddito secondo la metodologia RICA -valori 2007		
sopra 100.000 Euro	598 aziende	
Da 10.000 Euro a 100.000 Euro	12.559 aziende	6.336 frutti-viticultura 5.976 colture foraggere 247 altro *

Da 3.500 Euro a 10.000 Euro	4.224 aziende	2.088 frutti-viticultura 1.870 colture foraggere 267 altro *
<b>Sotto 3.500 Euro</b>	<b>4.023 aziende</b>	<b>1.092 frutti-viticultura</b> <b>2.434 colture foraggere</b> 497 altro *
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altro: solo arativi o foraggere avvicendate, serre, vivai, animali senza superfici, orticoltura, piccoli frutti e erbe medicinali, ecc.</li> </ul>		

Nel caso delle piccole aziende in condizioni socio-economiche non ottimali, obiettivo non è il raggiungimento di un livello di produzione standard ma piuttosto il mantenimento della biodiversità con evidenti effetti positivi sulla conservazione dell'ambiente e contestualmente contro il degrado ambientale. Perciò sembra più che giustificata la proposta di abbassare la soglia minima di produzione standard a 3.500 € per tali aziende.

b) L'esclusione dal premio per coloro che dispongono di un reddito extra-agricolo di un certo livello viene cancellato per fare rientrare tutti coloro che lavorano la propria azienda solo in part-time (nella nostra realtà circa il 70% delle aziende vengono lavorate in part-time).

#### Conclusione:

Le modifiche proposte sono ritenute necessarie per permettere la partecipazione alla misura 6.1 anche delle aziende più piccole in termini di dimensione ma numericamente importanti per il mantenimento di un'agricoltura di montagna vitale e la tutela del territorio, del paesaggio e delle tradizioni storiche e culturali del mondo alpino provinciale.

#### Modifiche al testo del PSR:

- I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 5 sono elencati qui di seguito:
- Pagina 320: Sottomisura 6.1, condizioni di ammissibilità, punto 1-5: riduzione della soglia di produzione standard minima da 10.000 € a 3.500 €;
  - Pagina 321: Sottomisura 6.1, condizioni di ammissibilità, eliminazione del paragrafo 2-2;
  - Pagina 329: Sottomisura 6.1, definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n.1305/2013: riduzione della soglia di produzione standard minima da 10.000 € a 3.500 €.

## **6. Modifiche varie di natura tipografica e/o redazionale:**

#### Oggetto della modifica:

Durante la fase di approvazione del PSR sono state introdotte svariate modifiche al testo a seguito delle osservazioni dei servizi della Commissione Europea. Dopo una rilettura del Programma e delle schede di misura sono necessarie alcune modifiche e rettifiche al testo per correggere frasi errate dal punto di vista grammaticale, redazionale. Si tratta in generale di correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure del PSR.

#### *Misura 1:*

- A pag. 249, Descrizione generale della misura, paragrafo a) Obiettivo della misura: il testo viene così modificato:  
"L'obiettivo principale **di entrambe le** delle sottomisure **previste 1.1 e 1.2...**"
- A pag. 250, Descrizione generale della misura, paragrafo c) Soddisfamento dei fabbisogni provinciali: il testo viene così modificato:  
"Fabbisogno 4: con la sottomisura **1.1 e 1.2** si favorisce..."
- A pag. 251, Descrizione generale della misura, paragrafo f) Contributo di entrambe le sottomisure agli obiettivi trasversali: il testo viene così modificato:  
"La misura contribuisce attraverso gli interventi formativi **della sottomisura 1.1** a migliorare..."  
"La misura contribuisce attraverso gli interventi dimostrativi **della sottomisura 1.2** a stimolare..."

- A pag. 252, Sottomisura 1.1, Descrizione del tipo di intervento, tipo di operazione: il testo viene così modificato:  
 “Il tipo di operazione previsto dalla sottomisura 1.1 fa riferimento all’articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013 ed è costituito da azioni di formazione continua, formazione professionale, acquisizione di competenze e da interventi dimostrativi.  
 Sono previste ~~interventi di formazione o/o di interventi dimostrativi rivolti~~ attività formative rivolte a persone che intendono accrescere le proprie conoscenze...”
- A pag. 252, Sottomisura 1.1, Descrizione del tipo di intervento, tipo di operazione, punto A) Rip. Formazione Professionale: il testo viene così modificato:  
 “Gli ambiti degli interventi formativi previsti dalla sottomisura 1.1 sono i seguenti:”
- A pag. 257, Sottomisura 1.1, Costi ammissibili, Rip. Formazione Professionale: il testo viene così modificato:

“Categorie di costi per interventi formativi e dimostrativi:

- Personale (\*\*)
- Servizi (per esempio utilizzo di locali e di attrezzature; presentazioni grafiche, progettazione e realizzazione di pubblicazioni e stampe e altri strumenti di pubblicizzazione delle attività formative ed informative; costi di traduzione; elaborazione di materiale didattico; attività organizzative al fine della realizzazione di seminari, workshops, eventi; analisi di laboratorio, spese di vitto, alloggio, viaggio, biglietti d’ingresso e/o di partecipazione per il target delle attività formative ecc.)

~~Categorie di costi per interventi dimostrativi:~~

- ~~• Personale (\*\*)~~
- ~~• Servizi (si veda il punto precedente)~~
- Spese per materiale didattico, spese per materiale di consumo e/o beni mobili direttamente collegato all'intervento

Il dettaglio completo delle categorie di costo eleggibili è contenuto nel Vademecum “costi Spese ammissibili” per le sottomisure n. 1.1 e 1.2 e riferimenti alla normativa vigente per la rendicontazione elaborato dalla Ripartizione Formazione Professionale agricola, forestale e di economia domestica.”

- A pag. 263, Sottomisura 1.2, Descrizione del tipo di intervento, tipo di operazione: il testo viene così modificato:  
 “Il tipo di operazione previsto dalla sottomisura 1.2 fa riferimento....  
 Sono previste ~~interventi di formazione o/o di interventi dimostrativi rivolti~~ attività formative rivolte a persone che intendono accrescere le proprie conoscenze...”
- Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica:  
 Gli ambiti degli interventi dimostrativi (azioni di sistema) previsti dalla sottomisura 1.2 sono i seguenti:”

- A pag. 266, Sottomisura 1.2, Costi ammissibili, Rip. Formazione Professionale: il testo viene così modificato:

“Categorie di costi per interventi formativi e dimostrativi:

- Personale (\*\*)
- Servizi (per esempio utilizzo di locali e di attrezzature; presentazioni grafiche, progettazione e realizzazione di pubblicazioni e stampe e altri strumenti di pubblicizzazione delle attività formative ed informative; costi di traduzione; elaborazione di materiale didattico; attività organizzative al fine della realizzazione di seminari, workshops, eventi; analisi di laboratorio, spese di vitto, alloggio, viaggio, biglietti d’ingresso e/o di partecipazione per il target delle attività formative ecc.)



### Categorie di costi per interventi dimostrativi:

- ~~Personale (\*\*)~~
- ~~Servizi (si veda il punto precedente)~~

- Spese per materiale didattico, spese per materiale di consumo e/o beni mobili direttamente collegato all'intervento

Il dettaglio completo delle categorie di costo eleggibili è contenuto nel Vademecum "~~costi~~ Spese ammissibili" per le sottomisure n. 1.1 e 1.2 e riferimenti alla normativa vigente per la rendicontazione elaborato dalla Ripartizione Formazione Professionale agricola, forestale e di economia domestica."

- Pag. 271, Verificabilità e controllabilità delle misure, 1) criteri di ammissibilità, Sottomisura 1: il testo viene così modificato:

"Sottomisura 1.1:

- Modalità del controllo: analisi dei costi inseriti nel preventivo di spesa, che devono essere in linea con quanto descritto nel paragrafo Costi eleggibili (Ripartizione Formazione Professionale agricola, forestale e di economia domestica) e con quanto riportato nel Vademecum "~~costi~~ Spese ammissibili."

Sottomisura ~~4~~ 1.1/Foreste:"

- Pag. 272, Misure di attenuazione, 1) criteri di ammissibilità, Sottomisura 1: il testo viene così modificato:

"Sottomisura ~~4~~ 1.1"

"Sottomisura ~~4~~ 1.1 e 1.1/Foreste"

- Pag. 272, Misure di attenuazione, 1) criteri di selezione: il testo viene così modificato:

"Sottomisura ~~4~~ 1.1 e 1.1/Foreste:"

"Sottomisura ~~4~~ 1.2"

- Pag. 272, Misure di attenuazione, 1) impegni e altre condizioni: il testo viene così modificato:

"Sottomisura ~~4~~ 1.1 e 1.1/Foreste:"

"Sottomisura ~~4~~ 1.2"

### Sottomisura 4.1:

- A pag. 290, nel paragrafo relativo agli importi e aliquote di sostegno, ai punti b. e c., si propone la sostituzione dei "40 punti" indicati nel testo attuale con la dicitura "39 punti":
  - b. 50% delle spese ammissibili per gli investimenti edili da parte di aziende con fino a **39** punti di svantaggio in zona montana;
  - c. 60% delle spese ammissibili per gli investimenti edili da parte di aziende con più di **39** punti di svantaggio in zona montana;

La modifica chiarisce la scala dei punti di svantaggio puntualizzando che la soglia per gli aiuti maggiorati parte da 40 punti.

### Sottomisura 6.1:

- Alla pagina 324, paragrafo principi di selezione, l'ordine dei principi di selezione è modificato portando il principio del potenziamento della vitalità e competitività delle aziende agricole dalla posizione d. al punto f., dando maggiore importanza all'imprenditoria femminile e al ricambio generazionale:
  - a. Favorire lo sviluppo della formazione professionale con la frequentazione di corsi di formazione o di consulenza non obbligatori;
  - b. Favorire metodi di produzione biologiche attribuendo la preferenza ad aziende ad indirizzo biologico certificate;
  - c. Promuovere tecnologie ambientali innovative consistenti in forme di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per coprire l'intero o parte del fabbisogno dell'azienda agricola;
  - d. Favorire l'imprenditoria femminile;

- e. Favorire il maggior ricambio generazionale incentivando l'insediamento di giovani agricoltori infratrentacinquenni;
- f. Potenziare la vitalità e la competitività delle aziende agricole attraverso la diversificazione della produzione o della commercializzazione o mediante l'associazione a cooperative di vendita;
- g. Promuovere il compimento di investimenti materiali.

- Alla pagina 327, verificabilità e controllabilità delle misure, per il criterio di ammissibilità 3 il testo è modificato come segue:

“Per i giovani agricoltori che si insediano in un'azienda di giardinaggio, verifica dell'iscrizione nell'elenco professionale di categoria. Nota: è previsto un tempo di 36 mesi dalla data di ~~concessione del premio insediamento del beneficiario~~ per acquisire le conoscenze e competenze professionali;”

Viene corretto il termine per acquisire le conoscenze e competenze professionali stabilendo che è previsto un periodo di 36 mesi dalla data di concessione del premio anziché dalla data dell'insediamento del beneficiario.

- Alla pagina 330, paragrafo sintesi dei requisiti del piano aziendale, il testo viene modificato come segue:

- aziende ad indirizzo foraggiero e zootecnico che non rispettano da subito il carico di bestiame previsto dalle norme relative ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari come previsto ~~dall'allegato alla misura 6.1 di cui al Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n.8/2002, recante “Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque~~ devono prevedere l'obbligo di adeguamento nel piano aziendale. Non sono ammesse deroghe ai minimi e massimi richiesti e questi limiti non possono formare oggetto di revisione del piano.

È stata citata per sbaglio una norma della Provincia Autonoma di Bolzano. Il riferimento viene cambiato con l'allegato della misura 6.1.

- All'allegato della misura 6.1, il testo viene modificato come segue:  
Misura 6.1 – allegato – Specificazioni, ammontare del premio di primo insediamento e definizione delle condizioni socio-economiche.

- Per la delimitazione delle superfici si ha riguardo all'uso effettivo, come riportato nel sistema informatico agricolo forestale della Provincia autonoma di Bolzano, anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA). ~~Le superfici così rilevate non possono comunque superare quelle risultanti nel catasto.~~

Questa frase viene cancellata nell'allegato alla misura 6.1: per rendere più chiaro il calcolo delle superfici si fa riferimento ad un unico database.

### Sottomisura 10.1.3

- Alla pagina 471, paragrafo rischio inerente l'attuazione delle misure, per l'impegno 2, la modifica proposta è la seguente:

Impegno 2 - Il carico massimo autorizzato per ettaro di superficie ~~d'alpeggio netto~~ **alpeggiabile** non può essere superiore a 1,0 UBA/ettaro.

- Alla pagina 472, paragrafo misure di attenuazione, per l'impegno 2, la modifica proposta è la seguente:

Impegno 2 - Il carico massimo autorizzato per ettaro di superficie ~~d'alpeggio netto~~ **alpeggiabile** non può essere superiore a 1,0 UBA/ettaro.

- Alla pagina 479, paragrafo descrizione della metodica di calcolo, la modifica proposta è la seguente:

- durata dell'alpeggio di almeno 60 giorni **consecutivi** e carico massimo di 1 UBA/ha di superficie ~~pascoliva~~ **alpeggiabile**;

- in assenza di recinzioni, il bestiame al pascolo deve essere sorvegliato e assistito da apposito personale;
- Alla pagina 474, tabella di confronto baseline e impegni aggiuntivi, carico di bestiame – descrizione impegni, la modifica proposta è la seguente:  
Carico massimo: 1,0 UBA/ha di superficie **alpeggiabile**
- Alla pagina 474, tabella di confronto baseline e impegni aggiuntivi, carico di bestiame – verifica dell'impegno, la modifica proposta è la seguente:  
Controllo amministrativo sul 100% delle domande basato su verifica **dell' alpeggio tramite registro di malga.** Viene considerata la consistenza alpeggiata risultante dal registro di malga e confrontata **sia con la BDN che** con il valore limite.
- Alla pagina 477, tabella di confronto baseline e impegni aggiuntivi, obbligo di tenere registro di malga – verifica dell'impegno, la modifica proposta è la seguente:  
Controllo amministrativo sul 100% delle domande basato su verifica **in dell'** alpeggio.
- Alla pagina 478, tabella di confronto baseline e impegni aggiuntivi, durata del periodo di monticazione, la modifica proposta è la seguente:  
descrizione dell'impegno: Il bestiame deve permanere sulla superficie di alpeggio per almeno 60 giorni **consecutivi**;  
Ordinarietà o consuetudine relative all'impegno: Il bestiame **permane sulla superficie di alpeggio tra i 60 e i 90 giorni consecutivi almeno 60 giorni.**

#### Sottomisura 10.1.4:

- Alla pagina 483, paragrafo descrizione del tipo di intervento, sub-intervento 10.1.4.2, l'obiettivo del sub-intervento viene modificato come segue:  
"Obiettivo: i prati di montagna ricchi di specie sono minacciati soprattutto dalla tendenza all'intensivizzazione agricola, e in particolare da spianamenti, tagli frequenti, quantitativi eccessivi e tipologie di fertilizzanti inadatti **e, per i prati umidi, dall'esecuzione di drenaggi...."**
- Alla pagina 483, paragrafo descrizione del tipo di intervento, sub-intervento 10.1.4.3 la definizione di canneto viene integrata come segue:  
"La specie vegetale dominante dei canneti è generalmente la Cannuccia di palude (*Phragmites australis*), ma esistono anche popolamenti a dominanza di Tifa (*Typha* sp.pl.), **e di Falasco (*Cladium mariscus*) o di Molinia (*Molinia caerulea*).**
- Alla pagina 484, paragrafo descrizione del tipo di intervento, sub-intervento 10.1.4.4 il testo viene corretto come segue:  
Questo permette un doppio utilizzo delle superfici come fonte di legname **che e** come prato da sfalcio.
- Alla pagina 489, paragrafo impegni, sub-intervento 10.1.4.3, l'impegno c) viene modificato come segue:  
"lo sfalcio deve essere eseguito almeno una volta ogni due anni e lo strame deve essere asportato; lo sfalcio può avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 14 marzo. **~~in casi motivati, la Ripartizione 28 può modificare tale scadenza.~~**
- Alla pagina 492, paragrafo importi e aliquote di sostegno, viene corretto il seguente punto:
  - Per i sottointerventi 1 e 2 è possibile aggiungere al premio base 200 €/ha come supplemento in caso di condizioni gestionali disagiati. Per condizioni gestionali disagiati si intendono: pendenza della superficie > 40% **e/o** classificazione della superficie come prato speciale. **~~e/o mancata accessibilità della superficie con mezzi meccanici come definita da apposite direttive.~~**

- Alla pagina 488, paragrafo condizioni di ammissibilità, per il sottointervento 10.1.4.7 il testo vien cambiato come segue:
  - 10.1.4.7 - Castagneti e prati con radi alberi da frutto: la superficie deve presentare le caratteristiche di un castagneto/prato con radi alberi da frutto, come definite da apposite direttive. La superficie deve presentare una copertura uniforme **di larici o di latifoglie di castagneti da frutto o di altri alberi da frutto**, con un grado di copertura stimabile di 20% almeno, come definito dalle apposite direttive.

## 5 – EFFETTI PREVISTI DALLE MODIFICHE:

### 5.1 – EFFETTI SULL'ATTUAZIONE DEL PSR:

Non sono previsti effetti sull'attuazione del Programma.

### 5.2 – EFFETTI SUGLI INDICATORI DEL PSR:

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

## 6 – NESSO TRA LA MODIFICA E L'ACCORDO DI PARTENARIATO:

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

## 7 – IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE MODIFICHE:

Non sono previsti effetti finanziari sul Programma.

## 8 – COMITATO DI SORVEGLIANZA:

Per l'analisi, la discussione e approvazione delle modifiche il Comitato di Sorveglianza viene convocato a Bolzano il 17 e 18 settembre.

PER L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Dr. Paolo Fox

[Paolo.fox@provincia.bz.it](mailto:Paolo.fox@provincia.bz.it)

Bolzano, 3 settembre 2015